



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 4/2022

RICHIEDENTE: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO – SMAT S.P.A.
Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato
con sede legale in Torino, Corso XX Febbraio n. 14

OGGETTO: ACQUEDOTTO DELLA VALLE ORCO (COD. ATO 3199) – LOTTO B CONDOTTE –
PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE CAMERA DI CONSEGNA – NODO AA6 CUORGNÈ – CAMPO POZZI
“GRANGIA”
ubicazione Località Grangia di Campore, Cuornè (To)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n° 18 del 29/03/2022 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata “Commissione Locale per il Paesaggio”, da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13.12.2021 venivano nominati la “Commissione locale per il Paesaggio” e l' “Organo tecnico per l'espletamento delle funzioni inerenti la valutazione strategica VAS e la valutazione di impatto ambientale VIA”;

Visto:

– la nota pervenuta in data **16.03.2022** al prot. **5638**, registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica n. **11/2022**, nell'ambito di convocazione conferenza dei servizi da parte dell'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 con sede in Torino, Via Lagrange n. 35, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento del Soggetto proponente Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A., Gestore d'ambito del Servizio Idrico Integrato, ad oggetto **“ACQUEDOTTO DELLA VALLE ORCO (COD. ATO 3199) – LOTTO B CONDOTTE – PROGETTO DEFINITIVO - REALIZZAZIONE CAMERA DI CONSEGNA”**, ubicazione Località Grangia di Campore, Cuorgnè (To);

– il parere favorevole in data **21.03.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. **6038** del **23.03.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– con nota prot. **6039** del **23.03.2022** venivano comunicati i dati del procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. **7554** del **15.04.2022**, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

“Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadiscono le indicazioni trasmesse con prot. 24218 del 15.12.2021 a Smat S.p.A. – a seguito dell'esame dei report finali relativi all'esito della prima fase dei sondaggi archeologici preventivi effettuati sui due Lotti di tutto il progetto di realizzazione dell'acquedotto della Valle Orco (Codice Ato n. 3199) – in attesa della formalizzazione del successivo iter procedurale con la definizione del piano dei sondaggi “di secondo livello”, in conformità con le risultanze di quelli eseguiti nella prima fase”.

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo Gestore d'ambito del Servizio Idrico Integrato:

Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A.
con sede legale in Torino, Via XX Febbraio n. 14

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data **16.03.2022** al prot. **5638** registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica n. **11/2022**, nell'ambito di convocazione conferenza dei servizi da parte dell'Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 con sede in Torino, Via Lagrange n. 35, per l'intervento ad oggetto:

ACQUEDOTTO DELLA VALLE ORCO (COD. ATO 3199) – LOTTO B CONDOTTE
PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE CAMERA DI CONSEGNA – NODO AA6 CUORGNÈ – CAMPO POZZI “GRANGIA”
ubicazione Località Grangia di Campore, Cuorgnè (To)

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ELABORATO N.	OGGETTO
3199-D-00-AMB-R-003	Relazione paesaggistica
3199-D-00-GEN-D-001	Elaborati generali - Corografia
3199-D-01-ARH-D-001	Corpo d'opera 1: Pont Canavese – Castellamonte Progetto architettonico ed idraulico camera di consegna Nodo AA6 – Cuorgnè – Campo pozzi “Grangia”
* <i>Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto definitivo relative ai lavori ricadenti in ambito paesaggistico e pertinenti</i>	

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 7554 del 15.04.2022:

"Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadiscono le indicazioni trasmesse con prot. 24218 del 15.12.2021 a Smat S.p.A. – a seguito dell'esame dei report finali relativi all'esito della prima fase dei sondaggi archeologici preventivi effettuati sui due Lotti di tutto il progetto di realizzazione dell'acquedotto della Valle Orco (Codice Ato n. 3199) – in attesa della formalizzazione del successivo iter procedurale con la definizione del piano dei sondaggi "di secondo livello", in conformità con le risultanze di quelli eseguiti nella prima fase".

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumeranno validità gli esiti della Conferenza di Servizi convocata dalla Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed alla Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovessero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 21 aprile 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Mauro MALANO

Firmato digitalmente

MF/